



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO U.O. Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. 24 DEL 02/05/2020

OGGETTO:	EMERGENZA COVID-19 APPLICAZIONE DPCM 26 APRILE 2020
-----------------	---

IL SINDACO

VISTO il D.L.n.6/2020 con particolare riguardo all'art.1, comma n.2 lett.K e lett.O) nonché a quanto previsto al comma n.2 in ordine ai poteri del Sindaco previsti dall'art.50 del D.Lgs.n.267/2000 anche quale autorità sanitaria locale; dato atto che il suddetto decreto è stato abrogato e sostituito con il D.L.n.19/2020 di cui si richiama in particolare l'art.3 comma n.2 in cui si prevede che *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1."* (il comma n.1 citato prevede il potere interinale atto a fronteggiare un aggravamento del rischio sanitario in deroga alle fattispecie legali di cui all'art.1, comma n.2 del D.L.n.19/2020);

VISTO il DPCM 11/03/2020 con particolare riguardo all'art. 1, comma n.6 ove si prevede che debbano essere individuate le "attività indifferibili da rendere in presenza" svolte dalle pubbliche amministrazioni soggette a tale speciale disciplina per ridurre il contagio COVID -19;

VISTO il D.L.n.18/2020; dato atto che con tale decreto si è previsto in modifica delle precedenti disposizioni di privilegiare il "lavoro agile" quale modalità ordinaria di svolgimento del rapporto di lavoro;

VISTO il D.L.n.19/2020 con particolare riguardo all'apparato sanzionatorio ivi previsto per le violazioni delle regole di distanziamento sociale ed igienico sanitarie atte a ridurre il contagio;

VISTO il DPCM 22/03/2020 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ulteriormente rafforzato ed ampliato i divieti vigenti atti ridurre la pervasività temporale del contagio COVID-19 a salvaguardia della salute pubblica nazionale;

VISTO il DPCM del 1/04/2020 con cui le vigenti misure di distanziamento sociale e correlate precauzioni igienico-sanitarie di cui sopra sono state prorogate, su tutto il territorio nazionale, sino al 13/04/2020; ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per l'emanazione del presente atto in proroga della propria precedente ordinanza n.12/2020 avente validità sino al 13/04/2020 compreso;

VISTO il DPCM del 10/04/2020 con cui le vigenti misure di distanziamento sociale e correlate precauzioni igienico-sanitarie di cui sopra sono state rinnovate, su tutto il territorio nazionale, sino al 3/05/2020; ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l'emanazione del presente atto in continuità della propria precedente ordinanza n.15/2020 avente validità sino al 13/04/2020 compreso; dato atto che l'art.8 del DPCM del 10/04/2020 abroga i precedenti DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020 fermo restando che si continuano ad applicare le misure di contenimento piu' restrittive adottate dalle regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

VISTO il DPCM del 26/04/2020;

VISTE e condivise, *ratione temporis* rispetto alle disposizioni governative e legislative di riferimento, le circolari del Dirigente del "Servizio Personale" e "Gabinetto del Sindaco" del Comune di Fano del 2/03/2020 e del 9/03/2020 nonché quella del 23/03/2020 in ordine alla gestione organizzativa e del rapporto di lavoro in base all'emergenza COVID - 19;

DATO ATTO che l'individuazione delle "attività da rendere in presenza" viene demandato alle singole pubbliche amministrazioni senza specificare formalmente la portata oggettiva di tale definizione e senza coinvolgimento dell'autorità prefettizia;

DATO ATTO che l'atto organizzativo richiesto esula dalle competenze gestionali dirigenziali in quanto riferito alla valutazione politico - amministrativa qualificandosi quale atto straordinario e generale di organizzazione che incide direttamente sulle modalità di esercizio degli uffici e servizi comunali nonché di ASET spa in ragione di esigenze di salute pubblica;

VISTO il rapporto "*in house*" che connota il controllo comunale nei confronti di ASET spa; ritenuto che la stessa sia una pubblica amministrazione in senso oggettivo fermo restando le relative peculiarità soggettive di natura societaria;

RITENUTO di dover individuare gli uffici e servizi comunali in ordine alle "**attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro**" anche valutando la L.n.146/1990; rilevato che dette attività siano tipicamente riferibili ai servizi resi in modo frontale a favore di cittadini ed imprese mentre numerosissime attività di "back office" possono ben essere mantenute con funzionalità minimale mediante il ricorso alle ferie ovvero al lavoro agile; rilevato che sussistono anche attività indifferibili che, pur non essendo rivolte direttamente all'utenza, si qualificano per il profilo essenziale ed indifferibile; rilevata la specialità dei dipendenti addetti, in base all'ordinamento della protezione civile (COC), alle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza nonché i particolari doveri imposti alla Polizia Locale;

CONSIDERATO che il DPCM del 26/04/2020 consente in via generale, per i soggetti non in quarantena ed in continuità con i precedenti DPCM, gli spostamenti solo per:

- comprovate esigenze di lavoro
- motivi di salute
- situazioni di necessità
- incontro congiunti
- assoluta urgenza (ipotesi aggiunta per gli spostamenti tra comuni)

DATO ATTO che il DPCM del 26/04/2020, per quanto di particolare interesse in ordine al presente atto, riconosce la perdurante vigenza dell'art.87 del D.L.n.18/2020 e correlatamente dispone quanto segue:

- art.1, comma n.1, lett.j: chiusura dei musei e dei luoghi di cultura (biblioteche incluse);
- art.1, comma n.1, lett.k: sospensione (*rectius* "chiusura" in quanto non possibile modalità alternativa all'erogazione del servizio in questione necessariamente "in presenza") dei servizi educativi dell'infanzia ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.n.65/2017;
- art.1, comma n.1, lett.s/t: divieto di riunioni, meeting ed analoghi che vanno svolti da remoto;
- art.1, comma n.1, lett.hh): incentivazione in ordine alla fruizione delle ferie fermo restando che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del rapporto di lavoro;
- art.2, comma n.1: perdurante vigenza dell'art.87 del D.L.n.18/2020 fermo restando le

disposizioni di cui all'art.1 del DPCM in questione;

- art.2, comma n.3: sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art.1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione;
- art.3, comma n.1 lett.c-d-e): obblighi di informazione e messa a disposizione erga omnes di disinfettanti negli uffici pubblici ovvero nei luoghi ove si svolge il servizio pubblico o di pubblica utilità "in presenza";

VISTA, al riguardo, la nota prefettizia del 8/03/2020 in cui si fornisce una prima spiegazione circa le "situazioni di necessità"; rilevato che l'accesso fisico agli uffici e servizi comunali sia conseguentemente consentito solo per motivi indifferibili atti a tutelare **UN DIRITTO PRIMARIO NON ALTRIMENTI EFFICACEMENTE TUTELABILE** (per valorizzare tale orientamento interpretativo occorre fare riferimento, per quanto ci occupa in ambito comunale, ai diritti costituzionalmente garantiti come ad esempio: diritti civili in genere, diritto al lavoro, diritto alla casa, difesa in giudizio, diritti di cittadinanza, diritti politici, servizi cimiteriali, diritti patrimoniali connessi alla libertà d'impresa, assistenza a persone fragili, ambiente, cura degli animali di affezione ecc.); pertanto le norme fanno divieto a chiunque di recarsi presso gli uffici comunali se non per gravi ed improcrastinabili motivi personali o familiari non altrimenti perseguibili;

RITENUTO che l'accesso fisico agli uffici e servizi comunali debba essere ridotto evitando code ovvero assembramenti incontrollabili in violazione delle incisive regole governative atte a ridurre la diffusione del contagio; a tal riguardo si reputa necessario che l'accesso fisico agli uffici e servizi per le attività amministrative indifferibili da parte di terzi debba avvenire esclusivamente tramite accesso programmato ed appuntamento ove il perseguimento dei suddetti diritti NON SIA ALTRIMENTI PERSEGUIBILE;

RICHIAMATE le proprie precedenti e seguenti ordinanze:

-n.19/2020: Emergenza COVID - 19 chiusura dei cimiteri comunali ai visitatori - DPCM 10/04/2020

-n.20/2020: AUTORIZZAZIONE INGRESSO AI CIMITERI LIMITATAMENTE ALLE DITTE FLOROVIVAISTICHE AL DETTAGLIO ED AI FIORAI E CONNESSE ATTIVITA' DI TRASPORTO

-n.22/2020: ACCESSO CONTINGENTATO ORTI COMUNALI PER ANZIANI

DATO ATTO che il DPCM del 26/04/2020 prevede all'art.3, comma n.2-3-4 che l'accesso a luoghi "confinati" purchè aperti al pubblico -inclusi i mezzi di trasporto- sia possibile solo con l'uso di mascherine; rilevato che tale obbligo non risulta chiaro se sia vigente sia per luoghi aperti che per quelli chiusi in ragione del rischio del potenziale carico antropico non controllabile (si osserva che sia le faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla "FASE 2" sia la direttiva emanata dal "Gabinetto del Ministero degli Interni" in data 2/05/2020 ritiene fungibile l'espressione "luoghi confinati" aperti al pubblico con quella di "luoghi chiusi" aperti al pubblico); l'uso delle mascherine è altresì obbligatorio in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

VISTO il provvedimento del Presidente della Regione Marche -soggetto attuatore- n.142/2020 e relativa integrazione n.143/2020; dato atto, in particolare, che con i suddetti provvedimenti si autorizza tra l'altro, di raggiungere l'orto limitatamente ad una sola persona per nucleo familiare e per una sola volta al giorno; considerato che tale previsione sia preordinata in modo indistinto per la generalità dei cittadini a cui pertanto si applica; si ritiene, conseguentemente, che la stessa non sia applicabile alla fattispecie degli "orti comunali" in quanto con ciò si determinerebbero, dato l'alto

numero dei concessionari nella Città di Fano, assembramenti vietati stante l'elevato numero di appezzamenti in concessione in quanto di piccole dimensioni e tra loro contigui e con servizi ed ingresso comuni; pertanto il sottoscritto ritiene di dover prudentemente prorogare la propria precedente ordinanza n.22/2020 salvo le gradualità misure di ampliamento di accesso sulla base di turnazione e con l'uso obbligatorio della mascherina;

CONSIDERATE le prerogative e le responsabilità conferite in via amministrativa ed in modo speciale ed emergenziale al Sindaco dall'art.1 del DPCM del 26/04/2020 ai sensi del D.L.n.19/2020 nonché quelle derivanti dalla ordinaria fonte legale diretta: (in particolare si richiamano: l'art.50 del D.Lgs.n.267/2000 - l'art.32 della L.n.833/1978 - l'art.3, comma n.1 lett.c) del D.Lgs.n.1/2018); **ritenuto di applicare le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Marche in ordine alla c.d. "fase due" valutando, dal 4/05/2020, l'impatto sociale di dette misure in ordine alla contingibilità dei possibili assembramenti** e pertanto demandando, nelle more di eventuali ordinanze specifiche del sottoscritto, alle Forze di Polizia, nell'immediatezza dell'accertamento delle violazioni, non solo di procedere con le dovute sanzioni ma anche di ripristinare il distanziamento sociale;

VISTE le FAQ esplicitate dalle Presidenze del Consiglio dei Ministri presenti sul sito del Governo relativamente alla "FASE 2";

VISTA la direttiva del "Gabinetto del Ministero degli Interni" del 2/05/2020 p.g.n.29415 con cui si forniscono elementi interpretativi ed applicativi del DPCM del 26/04/2020;

RITENUTO possano essere svolti i matrimoni civili senza celebrazione aperta al pubblico e pertanto con la sola presenza dei nubendi, dei testimoni e dell'Ufficiale di Stato Civile e con l'uso delle mascherine nell'osservanza del prescritto distanziamento sociale;

VISTA la nota del 2/05/2020, in atti ente con p.g.n.27737, della P.O. "Servizi Interni e Demografici" con cui si richiede di riattivare l'ordinaria cremazione dei resti mortali presso il "Cimitero dell'Ulivo" tenuto conto anche che è entrata in funzione la seconda linea dell'impianto di cremazione;

VISTA la L.n.241/1990

VISTO il D.Lgs.n.165/2001

VISTO il D.Lgs.n.267/2000

VISTO lo STATUTO COMUNALE

VISTO il REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

ORDINA

1. gli uffici ed i servizi comunali ove sono effettuate le "attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro", ai sensi dell'art.87, comma n.1 lett. a) del D.L.n.18/2020 e del DPCM del 26/04/2020, sono i seguenti:

- a) UFFICIO CIMITERIALE (limitatamente alla gestione dei decessi avvenuti a partire dal 08/03/2020) -presidio-
- b) UFFICIO ANAGRAFE -presidio-
- c) STATO CIVILE -presidio- (per lo svolgimento dei matrimoni si rimanda ad eventuali ed apposite disposizioni del sottoscritto valutando i presupposti di indifferibilità);
- d) SIC (ambito definito dal relativo dirigente)
- e) PROTOCOLLO -presidio-
- f) SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI (PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E MINORI) (ambito definito dal relativo dirigente);

- g) LAVORI PUBBLICI (RETE STRADALE - CUSTODIA E SORVEGLIANZA IMPIANTI - INTERVENTI E MANUTENZIONI URGENTI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE INDIFFERIBILI - ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONTINUITA' DEI CANTIERI) -attività di presidio-
- h) MESSI COMUNALI (ambito definito dal relativo dirigente)
- i) SUAP - SUAE (ambito definito dal relativo dirigente)
- l) SEGRETERIA GENERALE, GABINETTO DEL SINDACO, SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI -attività di presidio-
- m) AMBIENTE (solo in caso di emergenze)
- n) ATTIVITA' E DIPENDENTI COMUNQUE STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA (secondo le valutazioni della funzione COC "CONTINUITA' AMMINISTRATIVA");
- o) ALTRE ATTIVITA' CONNESSE A MOTIVI URGENTI ED INDIFFERIBILI AFFERENTI LA TUTELA DI DIRITTI PRIMARI DI RANGO COSTITUZIONALE NON ALTRIMENTI TUTELABILI NONCHE' ATTIVITA' AMMINISTRATIVE INDIFFERIBILI PER L'ENTE (secondo le valutazioni del dirigente del "Gabinetto del Sindaco");

La suddetta articolazione tiene conto, fermo restando le peculiarità della presente emergenza, delle attività comunali relative ai servizi essenziali da garantire in caso di sciopero ai sensi della L.n.146/1990 come richiamato dall'art.2, comma n.3 del DPCM del 26/04/2020; l'accesso fisico presso gli uffici e servizi comunali in assenza di situazioni di necessità, come specificato in premessa, da parte di terzi potrà essere segnalato alle forze dell'ordine;

1.1. le funzioni COC sono assicurate tramite presenza ovvero connessione in remoto ovvero lavoro agile in base alle esigenze operative e comunque con reperibilità per contatto h.24; compatibilmente con i primari doveri di servizio è possibile usufruire di alcuni giorni di ferie;

1.2 gli utenti possono accedere fisicamente agli uffici e servizi comunali di cui sopra solo tramite accesso programmato con appuntamento e solo per motivi urgenti ed indifferibili a tutela di diritti primari di rango costituzionale non altrimenti tutelabili come in premessa specificato e fermo restando le responsabilità penali inerenti la plausibilità della giustificazione da rendere alle forze di polizia per il relativo tragitto ovvero spostamento; in via ordinaria l'accesso ai servizi ed uffici comunali è assicurato per contatto mail ovvero telefonico; i suddetti utenti devono obbligatoriamente indossare la mascherina (anche di comunità) con copertura -naso/mento-;

1.3 in ordine agli uffici di cui sopra dovrà essere garantito un adeguato presidio di continuità IN PRESENZA ma con SIGNIFICATIVA riduzione della forza lavoro secondo le disposizioni dei relativi dirigenti / posizioni organizzative vicarie;

1.4 la forza lavoro e l'organizzazione degli altri uffici e servizi per cui non si è in presenza di "attività indifferibili da rendere in presenza" è determinata dai relativi dirigenti e posizioni organizzative vicarie in CONSISTENTE o TOTALE riduzione ma purchè non sia attuata una sospensione delle attività assecondando la situazione di emergenza secondo un principio di proporzionalità; ove il numero dei dipendenti "in presenza" sia eccessivo ovvero nel caso in cui sussistano criticità organizzative non altrimenti risolvibili -ivi inclusa la mancata attivazione del lavoro agile sussistendone i presupposti- il dirigente del "Gabinetto del Sindaco", secondo il proprio prudente apprezzamento, dispone d'ufficio ed anche per le vie brevi quanto necessario con potere sovraordinato rispetto alla dirigenza e con potere gerarchico nei confronti di tutti i dipendenti comunali; **resta sempre inteso che il "lavoro agile" è attivato solo ove sia possibile ed apprezzabilmente utile e produttivo fermo restando l'evidente rallentamento delle normali attività per numerosi uffici a fronte dell'enorme carico di lavoro per altri; in ogni caso il "lavoro agile" non può costituire una misura surrettizia indiscriminata e generalizzata**

costituente, di fatto, l'esenzione dal servizio (con corresponsione stipendiale) di cui all'art.87 del D.L.n.18/2020 applicando le priorità dei rimedi ivi previsti per la gestione delle assenze;

1.5 **devono comunque essere assolte le attività relative alla gestione del personale, al pagamento degli stipendi e gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi connessi nonchè le attività amministrative in materia di servizi generali, appalti e contratti, ragioneria e servizi finanziari, provveditorato ed economato nonchè quelle correlate a scadenze improrogabili di legge;** in materia le relative decisioni sono assunte dal dirigente del "Gabinetto del Sindaco" anche per le vie brevi sentita la conferenza dei dirigenti ovvero sentiti i dirigenti coinvolti;

1.6 deve essere garantita l'apertura ed il controllo delle sedi comunali;

1.7 **la POLIZIA LOCALE dovrà organizzarsi riducendo al minimo i giorni di ferie in quanto, in ragione dei doveri di servizio connessi alla gestione dell'emergenza, deve tendenzialmente assicurare la completa forza di impiego anche in via straordinaria privilegiando, in caso di necessità ed in conformità alle direttive prefettizie, i servizi esterni; lavoro agile correlatamente ammesso per il personale amministrativo assegnato alla struttura dirigenziale; lavoro agile ammesso per un numero limitato di appartenenti al Corpo di Polizia Locale secondo le valutazioni del relativo Comandante;**

2. I dirigenti provvedono a dare esecuzione alla presente ordinanza riducendo quanto più possibile la forza lavoro di impiego in presenza dei dipendenti; per i dipendenti non addetti al lavoro in presenza si privilegia "il lavoro agile" e si ricercano, per quanto possibile e fermo restando il preminente potere datoriale, accordi informali con gli stessi nel rispetto comunque di previsto al punto n.1.4 che precede ("modalità ordinari di lavoro" in riferimento al lavoro agile non significa ricorso indiscriminato allo stesso); i dirigenti assicurano, nei casi di assenza fisica di personale, un servizio di ricezione telefonica e scambio mail con gli utenti interni/esterni attivo in orario di apertura al pubblico anche a rotazione salvo assenze per malattia o congedi; **I dirigenti promuovono comunque la fruizione delle ferie residue ante 2020 fermo restando che il ricorso al lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del rapporto di lavoro;**

3. I dipendenti comunali in servizio vengono dotati con obbligo d'uso, secondo le disponibilità, di mascherine e disinfettanti adeguati ovvero altri DPI previsti dall'aggiornamento del DVR; in caso di irreperibilità delle mascherine dovrà essere rigorosamente rispettato un metro di distanza aerando continuamente i locali e con l'uso di un'unica stanza da parte di un solo dipendente; è ammesso l'uso della mascherina chirurgica, ove reperibile, ai sensi del D.L.n.18/2020 nonchè delle "mascherine di comunità" di cui all'art.3, commi n.2-3-4 del DPCM del 26/04/2020; le comunicazioni di carattere generale dei dirigenti datori di lavoro possono essere effettuate anche mediante l'uso dell'albo pretorio e/o del sito intranet; si osserva la circolare n.5 dell'8/04/2020 del dirigente del "Gabinetto del Sindaco" e del "Servizio Personale" od oggetto: **"PROTOCOLLO D'INTESA MINISTRO F.P. – OO.SS. EMERGENZA COVID - 19 COMPORTAMENTI E DISPOSIZIONI ANTI CONTAGIO"**; si da atto, altresì, che quanto previsto dall'art.3, comma n.1 lett.c)-e) del DPCM del 26/04/2020 è già da notevole tempo assolto presso il Comune di Fano secondo le disposizioni interne emanate (incluso aggiornamento DVR) e le decisioni del COC;

3.1. di seguito si elencano le misure igienico-sanitarie per cui si deve comunque replicare ampia e stabile diffusione in tutti gli uffici pubblici con obbligo di lavoro "in presenza" nonchè presso i luoghi aperti al pubblico relativamente ai servizi pubblici o di pubblica utilità (allegato n.4 del DPCM 26/04/2020):

- 1) lavarsi spesso le mani;
- 2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3) evitare abbracci e strette di mano;
- 4) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
è buona norma smaltire il fazzoletto usa e getta in conformità alle relative norme di igiene ambientale;
è buona norma procedere, subito dopo lo starnuto od il colpo di tosse, al lavaggio delle mani ovvero all'uso della soluzione idroalcolica;
- 6) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce (procedere subito dopo al lavaggio delle mani ovvero all'uso della soluzione idroalcolica);
- 9) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11) si raccomanda in tutti i contatti sociali anche oltre a quanto imposto da provvedimenti governativi e/o regionali l'uso della mascherina -anche di comunità- (copertura dal mento al naso);

E' obbligatorio mettere a libera disposizione dei cittadini/utenti in tutti gli uffici/locali pubblici o aperti al pubblico nonché presso altri luoghi di afflusso di pubblico consentiti -fermo restando il divieto di assembramento- soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; l'uso delle soluzioni idroalcoliche è obbligatorio a carico dei cittadini/utenti all'ingresso dei locali pena il divieto di accesso; per coloro che sono soggetti a gravi reazioni allergiche della cute per l'uso di soluzioni idroalcoliche le stesse sono applicate sopra guanti monouso personali. Per gli esercizi commerciali si applica quanto previsto al successivo punto n.6;

L'operatività dei servizi svolti da ASET spa non deve subire alcuna diminuzione in ragione del profilo marcatamente essenziale delle relative attività (igiene urbana, verde pubblico, servizio idrico integrato, pubblica illuminazione, farmacie, distribuzione GAS); Il Presidente di ASET spa, sentito il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, individua "le attività indifferibili da rendere in presenza" riducendo al minimo la forza lavoro degli uffici, ma non dei servizi operativi di cui sopra, in modo analogo a quanto disposto per quelli comunali (nei casi opportunamente selezionati si procede con la cassa integrazione al fine di non aggravare il bilancio dell'azienda perseguendo eventuali economie sulle tariffe dei servizi pubblici correlati); in particolare dovrà essere garantito il servizio di "igiene urbana" fermo restando che l'organizzazione di detto servizio, i relativi standard e le attività a ciò essenziali sono oggetto di decisioni in ambito COC in relazione alle urgenze operative, alla forza lavoro disponibile e al rispetto dell'ordinanza del Presidente della Regione Marche n.23/2020 e ss.mm.ii; il servizio di "verde pubblico" è svolto dai soggetti competenti (ASET spa - associazioni di volontariato - ditte appaltatrici del Comune di Fano) senza limitazioni in relazione alla operatività del codice ateco n.81.3 di cui all'allegato n.3 del DPCM 26/04/2020;

4. Le associazioni di categoria sono tenute a promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 5 del DPCM del 26/04/2020 presso gli esercizi commerciali come segue:

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti

sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

L'uso delle soluzioni idroalcoliche è obbligatorio all'ingresso degli esercizi commerciali pena il divieto di accesso; per coloro che sono soggetti a gravi reazioni allergiche della cute per l'uso di soluzioni idroalcoliche le stesse sono applicate sopra guanti monouso personali.

5. Ai sensi dell'art.1, comma n.1 lett.d-e-f del DPCM del 26/04/2020 **la Polizia Locale procede ad intensificare i controlli esterni anche avvalendosi della Protezione Civile; ove si formino assembramenti in luoghi pubblici e/o privati la Polizia Locale procede con le sanzioni previste nonchè ad attuare le più idonee misure atte a ripristinare il distanziamento sociale eventualmente anche richiedendo l'ausilio delle altre forze dell'ordine;**

6. **L'ingresso ai cimiteri dei visitatori è consentito con l'obbligo della mascherina (anche di comunità) e comunque nel rispetto del distanziamento sociale e con il divieto di assembramenti; i visitatori che provvedono alla cura delle tombe e/o dei fiori votivi hanno l'obbligo di uso dei guanti procedendo, prima e dopo l'uso degli stessi, al lavaggio della mani anche con l'uso di soluzione idroalcolica;** ove si verificano assembramenti e/o sia significativamente non osservato l'obbligo d'uso della mascherina e/o dei guanti la Polizia Locale provvede nell'immediatezza a far defluire il pubblico e a chiudere il cimitero per l'intera giornata salva l'applicazione delle sanzioni previste;

7. **Sono prorogate sino alle ore 24.00 del 17/05/2020 le disposizioni di cui alla propria precedente ordinanza n.22/2020 relativamente all'accesso agli orti per anziani ai sensi dell'art.1, comma n.1 lett.d) - e) del DPCM del 26/04/2020 fermo restando che, a far data dalle 00.00 dell'11/05/2020, il limite individuale di ingresso settimanale è incrementato da n.2 turni a n.3 turni; in tali orti è obbligatorio l'uso della mascherina (anche di comunità);** il Dirigente del Settore "Servizi Sociali" provvede conseguentemente a riorganizzare i turni di ingresso e a disporre quanto necessario in base a quanto stabilito con il presente punto;

8. La **celebrazione dei matrimoni civili è consentita** con la sola presenza dell'Ufficiale di Stato Civile, dei nubendi e dei testimoni e **con l'uso della mascherina (anche di comunità)** ai sensi dell'art.3, commi n.2-3-4 del DPCM del 26/04/2020 e **comunque nel rispetto del distanziamento sociale;**

9. Restano **chiuse alla generalità degli utenti le aree e gli impianti sportivi nonché le aree attrezzate sportive e/o ricreative** fermo restando quanto previsto dal provvedimento del Presidente della Regione Marche n.142/2020 e n.143/2020; è fatto sempre salvo e consentito l'ingresso negli impianti sportivi dei soli atleti che praticano discipline sportive individuali, di cui all'art.1, comma n.1, lett.g) del DPCM del 26/04/2020, riconosciuti ufficialmente dal CONI;

10. **Le aree gioco e le relative attrezzature sono adeguatamente segnalate in quanto interdette**

con divieto di utilizzo ai sensi dell'art.1, comma n.1 lett.e) del DPCM del 26/04/2020; provvede in materia il settore LL.PP.; **le panchine possono essere utilizzate da un solo utente alla volta e con divieto di assembramento limitrofo a garanzia del distanziamento sociale;**

11. E' **interdetta con divieto di utilizzo la "Passeggiata del Lisippo"** ai sensi dell'art.1, comma n.1 lett.d) del DPCM del 26/04/2020 presso la diga foranea del porto in zona Sassonia in quanto potenzialmente oggetto di presumibili numerosi accessi legati al parziale ripristino delle libertà personali di cui alla "FASE 2" in relazione alla presente stagionalità ma morfologicamente non idonea a garantire il distanziamento sociale;
12. In ragione dei possibili effetti sociali negativi e pericolosi relativi ad eventuali assembramenti derivanti dal graduale e parziale ripristino delle libertà personali **il sottoscritto si riserva di procedere, in via interinale, nelle more di eventuali ordinanze da adottarsi ai sensi dell'art.1 del DPCM del 26/04/2020, con disposizioni emanate anche per le vie brevi atte a preservare le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria delle attività e/o dei luoghi consentiti indipendentemente dalla fonte -governativa o regionale- delle disposizioni interessate;**
13. In ragione dell'avvio della seconda linea dell'impianto di cremazione presso il "Cimitero dell'Ulivo" e del superamento della fase di picco dell'emergenza di polizia mortuaria **possono essere riprese da parte di ADRIACOM CREMAZIONI srl le ordinarie operazioni di cremazione dei resti mortali** sospese in base al punto n.6 di parte dispositiva della propria precedente ordinanza n.10 del 23/03/2020 e n.13 del 28/03/2020;
14. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli "interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art.9, comma n.2 del DPR n.1199/1971; in relazione ai "diritti soggettivi" di applica l'art.63 del D.Lgs.n.165/2001;
15. La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.00 del 04/05/2020 ed è valida sino alle ore 24.00 del 17/05/2020 senza soluzione di continuità con la precedente n.18/2020 salvo proroghe ovvero modifiche e/o integrazioni; la stessa è pubblicata continuativamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi notiziando la Prefettura, le forze di Polizia, la Protezione Civile, i dirigenti e le p.o. vicarie, le OO.SS., nonché ASET spa ed ADRIACOM CREMAZIONI srl, oltre alle associazioni di categoria degli esercizi commerciali; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet;
16. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art.650 del codice penale oppure, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art.4 del D.L.n.19/2020; l'accesso fisico presso gli uffici e servizi comunali in assenza di situazioni di necessità, come specificato in premessa, da parte di terzi potrà essere segnalato alle forze dell'ordine.

IL SINDACO

Massimo SERI
f.to digitale

